



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018  
N.RF026  
**INFO FISCO**

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

<b>OGGETTO</b>	<b>MODELLO IVA 2018 E NOVITA' DEL QUADRO VH</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	MODELLO IVA 2018; RM 104/2017; CM 1/2018
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>12/02/2018</b>

*Sintesi: il quadro VH è sempre stato destinato dal contribuente all'indicazione delle liquidazioni periodiche effettuate durante l'anno d'imposta.*

*A partire da quest'anno, in conseguenza dell'introduzione dell'obbligo di comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche, il quadro va compilato esclusivamente nel caso in cui il contribuente debba modificare l'esito delle liquidazioni periodiche trasmesse.*

*Pertanto la compilazione dovrebbe sempre essere accompagnata dal ravvedimento operoso di una o più comunicazioni periodiche errate/incomplete o omesse.*

Con Provv. 15/01/2018 è stato approvato il **modello di Dichiarazione annuale Iva 2018 per il periodo d'imposta 2017**.

Esso presenta una serie di modifiche rispetto agli anni passati (v. RF 020/2018), tra cui figura la modifica sostanziale delle regole di compilazione del quadro VH.



**Termini di presentazione:** la dichiarazione va presentata nel **periodo compreso tra il 1/02/2018 e il 30/04/2018** (art. 8 Dpr 322/98).

Il contribuente può avere interesse ad anticipare l'invio del modello in presenza di credito Iva superiore al limite di 5000 €, soggetto quindi al cd. "monitoraggio" (v. RF flash 024/2018).

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza (cd "tardive") sono valide, salvo l'applicazione della sanzione formale di €. 250 (ravvedibile con abbattimento ad 1/9). Quelle presentate oltre 90 giorni, si considerano omesse e costituiscono titolo per la riscossione dell'Iva che risulti dovuta.

#### QUADRO VH: COMPILAZIONE E NOVITA'

La novità di maggior rilievo riguardante il **Quadro VH** consiste nel fatto che lo stesso deve essere compilato esclusivamente nei seguenti casi:

- ➔ **integrazione o correzione dei dati** omissi, incompleti o errati
- ➔ risultanti nelle comunicazioni **delle liquidazioni periodiche Iva**.

Al verificarsi dei suddetti casi occorre:

- **indicare tutti i dati** richiesti
- compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.



**N.B:** qualora l'invio, l'integrazione o correzione comporti la compilazione senza dati (es.: il risultato delle liquidazioni è pari a zero), occorre barrare la **casella VH posta in calce al Quadro VL** nel riquadro "Quadri compilati".

Se i dati omissi/incompleti/errati non rientrano tra quelli da indicare a Quadro VH, questo non va compilato.

<b>QUADRI COMPILATI</b>	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	<b>VH</b>	VM	VK	VN	VL	VT	VX	VO	VG
-------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----

**CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**  
 REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

In considerazione della rinnovata funzione del Quadro VH, questo:

- ⇒ **non risulta più suddiviso in sezioni**
- ⇒ è stato **ridenominato** "Variazione delle comunicazioni periodiche e versamenti immatricolazioni auto Ue, società controllanti e controllate, dichiarazioni integrative a favore".

**Altre novità:** si segnalano:

- l'introduzione dei righi VH4, VH8, VH12 e VH16;
- l'introduzione, a margine dei suddetti nuovi righi, della **colonna 4 "Liquidazione anticipata"**;
- l'introduzione, a margine di ciascun rigo della **colonna 3 "Subfornitori"** e conseguente **soppressione del rigo VH14 indicato nel Mod. Iva 2017 (anno 2016)**;
- **soppressione** del campo "Ravvedimento" presente nel Mod. Iva 2017;
- la **rinumerazione** del rigo VH13 "Acconto dovuto".

QUADRO VH VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		CREDITI		DEBITI	Subfornitori 3	Liquidazione anticipata
	VH1 Gennaio	1		2		
	VH2 Febbraio		,00			
	VH3 Marzo		,00			
<b>NEW:</b> introduzione dei nuovi righi <b>VH4, VH8, VH12 e VH16</b> per l'indicazione dei saldi delle liquidazioni trimestrali.  Il <b>rigo VH16</b> è riservato ai trimestrali speciali	<b>VH4 I TRIMESTRE</b>	La <b>cas. 3 "Subfornitori"</b> (liquidazione su base trimestrale senza applicazione degli interessi dell'1%): viene richiesta in corrispondenza di ciascuna liquidazione (in passato vi era un'unica casella da barrare, valida per tutti i periodi)				
	VH5 Aprile					
	VH6 Maggio					
	VH7 Giugno					
	<b>VH8 II TRIMESTRE</b>	<b>NEW cas. 4 "Liquidazione anticipata":</b> deve essere barrata da parte dei contribuenti in contabilità separata per obbligo con periodicità diverse che hanno anticipato la liquidazione del trimestre per compensarla col saldo della liquidazione dell'ultimo mese del trimestre				
	VH9 Luglio					
	VH10 Agosto					
	VH11 Settembre					
	<b>VH12 III TRIMESTRE</b>					
	VH13 Ottobre					
	VH14 Novembre					
	VH15 Dicembre					
	<b>VH16 IV TRIMESTRE</b>	A seguito delle modifiche, il rigo "Acconto" è stato rinumerato in VH17 (in precedenza era VH13)				
	<b>VH17 Acconto dovuto</b>					
						Metodo

### LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E REGOLARIZZAZIONE

Le sanzioni per comunicazione **omessa** o contenente **dati errati/incompleti** sono le seguenti:

VIOLAZIONE	MISURA	SANZIONI PER DATI OMESSI/INCOMPLETI/INFEDELI
OMESSA	PIENA	Da € 500 a € 2.000
OMESSA	RIDOTTA	Correzione della violazione entro 15 gg successivi alla scadenza: sanzione da € 250 a € 1.000
CORREZIONE	AL 50%	

In relazione alle modalità di effettuazione del ravvedimento operoso delle comunicazioni periodiche Iva, la RM 104/2017 ha chiarito che:

- **"l'adempimento comunicativo"** può essere **rappresentato** direttamente dal **Mod. Iva**
- nel senso che il ravvedimento si considera espletato:
  - anche solo recependo correttamente nel Mod. Iva i dati della comunicazione periodica
  - dovendosi quindi procedere solo al versamento della sanzione ridotta da ravvedimento.

Ciò comporta che **se il ravvedimento** di una comunicazione periodica omessa/errata **interviene**:

- a) prima della presentazione della dichiarazione Iva:** comporta l'obbligo:
- sia del versamento della sanzione ridotta da ravvedimento (inferiore rispetto a quella da versare nella situazione successiva laddove intervenga entro 90 gg)
  - che dell'**invio della comunicazione corretta/precedentemente omessa** (in caso contrario il ravvedimento dovrebbe perfezionarsi nel solo momento in cui si invia il Mod. Iva che la "ingloba")

**b) successivamente/contestualmente alla presentazione del Mod. Iva: non vi è alcun obbligo di effettuare l'invio della comunicazione periodica.**

In tal caso occorre distinguere il caso in cui la dichiarazione Iva:

- **contenga i dati corretti** della liquidazione (**compilazione corretta del quadro VH**): il ravvedimento si effettua:
  - col **solo versamento della sanzione ridotta da ravvedimento**
  - **senza presentazione della comunicazione periodica** (ritenuta "inglobata" nel Mod. Iva)
- in caso contrario (**compilazione omessa/errata del quadro VH**): il ravvedimento va effettuato versando la sanzione:
  - sia con riferimento alla comunicazione periodica, la cui presentazione rimane non obbligatoria
  - che al Mod. Iva infedele (con relativi abbattimenti), con l'invio della dichiarazione integrativa.



**ATTENZIONE** - tali modalità di regolarizzazione **sono del tutto alternative**; laddove il riscontro dell'errore fosse tempestivo, si potrà scegliere se:

➔ **attendere l'invio del Mod. Iva** applicando la sanzione piena (€ 500) abbattuta a 1/8 ma senza l'adempimento dell'invio della comunicazione

➔ **applicare la sanzione più lieve** (a 1/9 entro 90 gg; la sanzione editale è, inoltre, ridotta al 50% se la regolarizzazione viene effettuata entro 15 gg), ma con obbligo d'invio.



ESEMPI DELL'AGENZIA	DATI	DATI	DATI
Periodo	1° Trimestre		
Termine invio	12-giu-17 (data così rinviata dal DPCM 22/05/17)		
Data di invio della comunicazione e di versam. sanzione	31-lug-17	28-apr-18	10-set-18
Giorni di ritardo nell'invio	> 15 gg	> 15 gg	> 15 gg
Sanzione minima per l'omissione	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Giorni di ritardo per il pagamento della sanzione	< 90 gg	ante Dich. Iva	post Dich. Iva (*)
Abbattimento sanzione	1/9	1/8	1/8 o 1/7
Ravvedimento	€ 55,56	€ 62,50	€ 71,43

(\*) Se il mod. Iva ha recepito i dati corretti della liquidazione trimestrale, non si è bisogno di inviare la comunicazione (e la sanzione è abbattuta a 1/8); in caso contrario, occorre procedervi (oltre a ravvedere il Mod. Iva infedele) e la sanzione è abbattuta a 1/7.

## ESEMPI DI COMPILAZIONE

Gli esempi che seguono riguardano la **compilazione del Quadro VH** nell'ipotesi:

- di omessa presentazione
- di correzione/integrazione

della comunicazione dei **dati** di uno o più liquidazioni periodiche Iva

→ la cui violazione viene corretta **direttamente in dichiarazione**



N.B.: ove il contribuente abbia proceduto ad effettuare l'invio della comunicazione per correggere l'errore tramite ravvedimento operoso, il quadro non va compilato.

## Esempio1

**Liquidazioni Iva tutte a zero**

Nel 2017 una Snc è stata inattiva, non avendo proceduto ad effettuare alcuna operazione attiva nè passiva. Non ha proceduto a presentare una (o tutte) Comunicazione trimestrale delle liquidazioni "a zero", pur in assenza di una causa di esclusione (infatti, è obbligata a presentare la dichiarazione annuale Iva "a zero").

Procede, pertanto a:

- compilare il quadro VH come segue
- effettuare il ravvedimento della/e comunicazione/i trimestrale omessa (che non va riepilogato all'interno della dichiarazione Iva).

Il software di compilazione (e il file diagnostico per l'invio) richiede la barratura della casella posta di seguito:

Il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro barra la casella seguente



Nel riquadro "Quadri compilati" posta in calce al quadro VL va comunque **barrata** la casella "VH"

QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VM	VK	VN	VL	VT	VX	VO	VG
	X				X	X			X				X	X	X		

## Esempio2

**Correzione di una Comunicazione trimestrale**

Un professionista, in sede di predisposizione della dichiarazione annuale Iva, si avvide di aver indicato nella liquidazione periodica del 2° trimestre 2017:

- un Iva a debito per € 600
- il luogo di un Iva a debito per € 700.

Decide pertanto di regolarizzare la posizione

- direttamente in dichiarazione, senza un nuovo invio della comunicazione
- effettuando il ravvedimento operoso (€ 500 x 1/8).

	Per.	Op. Att.	Aliq.	Iva esigibile	Op. Pass.	Aliq.	Iva detratta	Iva dovuta	Iva da vers.
<b>Liquidaz. inviate</b>	1° trim.	7.000,00	22%	1.540,00	5.000,00	22%	1.100,00	440,00	444,40
	2° trim.	10.000,00	22%	2.200,00	6.000,00	22%	1.320,00	<b>880,00</b>	<b>888,80</b>
	3° trim.	5.000,00	22%	1.100,00	3.500,00	22%	770,00	330,00	333,30
	Periodo	Op. Att.	Aliq.	Iva esigibile	Op. Pass.	Aliq.	Iva detratta	Iva dovuta	Iva dovuta
<b>Liquidaz. corrette</b>	1° trim.	7.000,00	22%	1.540,00	5.000,00	22%	1.100,00	440,00	444,40
	2° trim.	10.000,00	22%	2.200,00	5.500,00	22%	1.210,00	<b>990,00</b>	<b>999,90</b>
	3° trim.	5.000,00	22%	1.100,00	3.500,00	22%	770,00	330,00	333,30

**CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Laddove non sostituisca la precedente Comunicazione relativa al 2° trimestre 2017:

		PERIODO DI RIFERIMENTO				
VP1		Mese <sup>1</sup>	Trimestre (*) <sup>2</sup>	Subforniture <sup>3</sup>	Eventi eccezionali <sup>4</sup>	
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		10.000 0 0		
	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		6.000 0 0		
	VP4	IVA esigibile	2.200 0 0		DEBITI	CREDITI
	VP5	IVA detratta	1.210 0 0			
	VP6	IVA dovuta	1	990 0 0	o a credito	2
	VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
	VP8	Credito periodo precedente				
	VP9	Credito anno precedente				
	VP10	Versamenti auto UE				
	VP11	Crediti d'imposta				
	VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		9 9 0		
	VP13	Acconto dovuto				
	VP14	IVA da versare	1	999 9 0	o a credito	2

sarà tenuto a compilare il quadro VH, includendo i dati dei trimestri non oggetto di integrazione/correzione:

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Subforniture	Liquidazione anticipata
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		1	2	3	4	5	6
VH1	Gennaio		,00		,00		
VH2	Febbraio		,00		,00		
VH3	Marzo		,00		,00		
VH4	I TRIMESTRE		,00	444	,00		
VH5	Aprile		,00		,00		
VH6	Maggio		,00		,00		
			,00	1.000	,00		
			,00		,00		
			,00		,00		
VH11	Settembre		,00		,00		
VH12	III TRIMESTRE		,00	333	,00		
VH13	Ottobre		,00		,00		
VH14	Novembre		,00		,00		
VH15	Dicembre		,00		,00		
VH16	IV TRIMESTRE		,00		,00		
VH17	Acconto dovuto				,00		

Anche se la correzione/integrazione attiene al solo II Trimestre (rigo VH8), occorre comunque compilare anche i dati che non sono oggetto di modifica (righe VH4 e VH12 per le liquidazioni del 1 e del 3 Trimestre).